

CONTRATTO

CIG: BC816B2FD0

TRA

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA, con sede legale in Brescia, Via E. Ferrari n. 4/6 (C.A.P. 25134), P.E.C. automobileclubbrescia@pec.aci.it, P. I.V.A. e Codice Fiscale 00299060178, rappresentato dal Cav. del Lav. Aldo Bonomi, in qualità di Presidente, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Direttivo n. 41/2026 del 30 giugno 2026, (in seguito, anche "ACB");

E

Prof.

PREMESSO CHE

- A. AUTOMOBILE CLUB BRESCIA, al fine di procedere al conferimento del marchio 1000 Miglia nella Fondazione 1000 Miglia, ha necessità di acquisire una prestazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria, non disponendo al suo interno di competenze adeguate sul tema del trattamento contabile in bilancio degli effetti di detto conferimento.
- B. L'art. 7, co. 6, D.lgs. 165/2001 consente il ricorso a esperti esterni di comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in

via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

C. Ai sensi dell'art. 7, co. 6 bis, D.lgs. 165/2001, è stato pubblicato un avviso ed è stata svolta una procedura comparativa, all'esito della quale è stato (sono stati) individuato/i quale esperto/i a cui affidare l'incarico il/i prof.

*** **

Quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito "**CONTRATTO**").

ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse ("**Premesse**") costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. ACB affida al prof. l'incarico di supportare l'Ente nell'operazione contabile di trattamento del conferimento del marchio 1000/Mille Miglia, di proprietà di ACB, nella Fondazione 1000 Miglia mediante la redazione di un parere tecnico pro veritate.

2.2. In dettaglio, il prof. ... si impegna a svolgere la seguente attività: redazione di un parere tecnico pro veritate in merito alla definizione del trattamento contabile nel bilancio dell'Automobile Club Brescia degli effetti del conferimento del marchio 1000/Mille Miglia nella Fondazione 1000 Miglia.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO

- 3.1. Il CONTRATTO avrà una durata di due mesi, dalla data di relativa sottoscrizione e fino al 2026.
- 3.2. La durata del CONTRATTO può essere prorogata ove necessario al completamento del parere e delle altre attività strumentali al conferimento del marchio, fermo restando il corrispettivo originariamente stabilito.
- 3.3. È facoltà di ACB recedere dal CONTRATTO in qualunque momento, mediante semplice comunicazione scritta da inviare, a mezzo P.E.C., al prof. con preavviso di 15 (quindici) giorni.
- 3.4. In caso di recesso dal CONTRATTO, a qualunque titolo, il prof. ha diritto al pagamento delle attività svolte alla data del recesso, secondo il corrispettivo di cui al successivo art. 4 e null'altro sarà dovuto da ACB.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO

- 4.1. ACB per l'esecuzione dell'incarico oggetto del CONTRATTO corrisponderà al prof. un importo lordo complessivo pari a € 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e c.p. se dovuti. Tale importo s'intende onnicomprensivo di qualunque spesa che risultasse necessaria per lo svolgimento dell'attività e verrà erogato in unica soluzione, al termine dell'incarico di collaborazione, dietro presentazione del parere richiesto.
- 4.2. Il pagamento dell'importo di cui al precedente comma sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Contestualmente all'emissione della fattura verranno trasmesse le necessarie indicazioni.

ARTICOLO 5 - CODICE ETICO - ANTICORRUZIONE

- 5.1. Il prof., con la sottoscrizione del CONTRATTO, dichiara formalmente:
- a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di ACB e successivi aggiornamenti, impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti.
- 5.2. Qualora il prof. non rispettasse per l'intera durata del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 5.1., ACB avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa

vigente.

ARTICOLO 6 - REGIME DI SEGRETEZZA

- 6.1. Il Prof. è tenuto ad osservare il segreto, nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'incarico, in relazione ad atti, fatti, informazioni, cognizioni, documenti e quant'altro, dei quali fosse venuto a conoscenza nell'espletamento dell'attività dal medesimo eseguita.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO E PUBBLICAZIONE RISULTATI

- 7.1. ACB potrà liberamente utilizzare il parere tecnico, le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del CONTRATTO.

ARTICOLO 8 - REGIME DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

- 8.1. Fermo restando il diritto morale di autore e di inventore tutelati dalle vigenti leggi, la proprietà di tutti i risultati dell'attività e lo sfruttamento dei risultati stessi sono riservati in esclusiva e senza alcun onere ad ACB.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA'

- 9.1. Il prof. sarà l'esclusivo responsabile sia verso ACB sia verso qualunque altro terzo, per atti e/o fatti derivanti dall'attività da esso direttamente svolta o a mezzo di propri collaboratori, consulenti e/o borsisti;
- 9.2. Il prof., qualora non già in possesso, si obbliga a munirsi di una propria copertura assicurativa RC professionale a copertura dell'attività richiesta.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI -

CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CASO FORTUITO O FATTO DEL TERZO

- 10.1. È fatto divieto ad entrambe le Parti di cedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
- 10.2. È fatto divieto ad entrambe le Parti di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
- 10.3. Ciascuna parte non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'altra parte per inadempimento del

CONTRATTO, qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interruzione dei pubblici servizi;
- scioperi;
- impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- caso fortuito.

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1. Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

11.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e alla risoluzione del CONTRATTO è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel CONTRATTO, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi convenzionali.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO

13.1. Qualunque modifica al CONTRATTO, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Brescia, 2026

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

Il Presidente

Cav. del Lav. Aldo Bonomi